Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 117 del 30 aprile 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 aprile 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 25

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1983.

Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa dei sostituti d'imposta per la definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e delle istruzioni e modalità di attuazione delle norme del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1983.

Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa dei sostituti d'imposta per la definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e delle istruzioni e modalità di attuazione delle norme del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27;

Visto l'art. 2-*ter* del citato decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, con il quale i sostituti d'imposta di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative per la definizione delle pendenze in materia di imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1983, n. 43, concernente concessione di amnistia per reati tributari;

Considerato che occorre approvare i modelli da utilizzare per le dichiarazioni integrative sopra menzionate nonchè stabilire le modalità per l'attuazione delle norme relative alle dichiarazioni medesime e le istruzioni per la compilazione dei detti modelli;

Considerato che occorre stabilire i termini e le modalità per il versamento dell'importo previsto dal secondo comma, punto 2, dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1983, n. 43;

Considerato, infine, che occorre stabilire le modalità per effettuare il pagamento dilazionato fino a 18 mesi delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative nei casi in cui debbono essere corrisposte mediante versamento diretto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli di dichiarazione integrativa con le relative istruzioni concernenti, rispettivamente, la dichiarazione integrativa dei sostituti d'imposta relativa a somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte che dovevano essere dichiarati con il modello 770 (allegato *A*) e la dichiarazione integrativa dei sostituti d'imposta relativa agli interessi ed altri redditi di capitale che dovevano essere dichiarati con il modello 770-*bis* (allegato *B*).

Art. 2.

La dichiarazione integrativa va redatta in duplice esemplare, di cui uno per l'elaborazione automatica. Entrambi gli esemplari, debitamente compilati, devono essere presentati, esclusivamente per raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del sostituto di imposta al momento della presentazione della dichiarazione integrativa.

Sulla busta della raccomandata vanno indicati i dati identificativi del dichiarante.

Art. 3.

Ai fini della determinazione delle ritenute o delle maggiori ritenute relative all'importo o al maggiore importo delle somme o dei valori soggetti a ritenuta da indicare nella dichiarazione integrativa, il sostituto d'imposta deve applicare, per ogni tipo di reddito soggetto a ritenuta, le aliquote vigenti per ciascun periodo d'imposta.

Nel caso di pagamenti di somme o valori soggetti a ritenuta con pluralità di aliquote, ferma restando la determinazione dell'importo delle ritenute ai sensi del comma precedente, il sostituto d'imposta dovrà indicare nella dichiarazione integrativa, distintamente per ciascun periodo d'imposta, l'aliquota media ponderata delle ritenute applicate.

Art. 4.

Il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa deve essere effettuato mediante versamento diretto all'esattoria o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato secondo le disposizioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni.

Il versamento di cui al comma precedente può essere effettuato in unica soluzione tra il 10 e il 30 giugno 1983, ovvero in tre rate, con scadenza la prima, d'importo pari al 40 per cento delle imposte dovute, tra il 10 e il 30 giugno 1983, la seconda e la terza, ciascuna di pari importo pari al 30 per cento delle imposte dovute, rispettivamente nei mesi di settembre e novembre 1983. È altresì ammesso il pagamento dilazionato in diciotto mesi ripartito in sei rate di pari importo da corrispondere, la prima tra il 10 e il 30 giugno 1983 e le altre nei mesi di settembre e novembre 1983 e nei mesi di febbraio, giugno e dicembre 1984.

Se il pagamento viene effettuato in unica soluzione tra il 10 e il 30 giugno 1983, sulle somme da versare compete la riduzione del 5 per cento.

Se il pagamento viene effettuato in sei rate, sulle somme il cui pagamento è dilazionato, rispetto all'ordinario versamento in tre rate, è dovuto l'interesse in ragione del 23 per cento annuo risultante dalla somma del saggio ufficiale di sconto del 18 per cento in vigore alla data del presente decreto e del saggio dell'interesse legale del 5 per cento. Le singole rate di uguale importo sono determinate in ragione del 18,35 per cento dell'ammontare complessivo delle imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa.

La scelta delle modalità di versamento, da effettuarsi nella dichiarazione integrativa, è vincolante per il contribuente.

Il pagamento anticipato delle somme per le quali è stato chiesto il versamento in sei rate non dà diritto ad alcuna riduzione degli interessi di cui al precedente quarto comma.

Se le somme dovute in base alla dichiarazione integrativa non sono versate alle scadenze stabilite, gli uffici delle imposte procedono, distintamente per ciascuna rata non versata, alla iscrizione a ruolo delle somme non versate nonchè dell'interesse del 12 per cento annuo e della soprattassa del 50 per cento di cui agli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati sulla quota di imposta non versata.

Se il versamento delle somme dovute viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza della rata, la soprattassa per ritardato versamento è ridotta al 10 per cento , ai sensi del secondo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 5.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli eredi dei sostituti d'imposta deceduti nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 30 giugno 1983 possono presentare entro il 30 dicembre 1983 la dichiarazione integrativa con riguardo alle imposte dovute dal dante causa.

Gli eredi devono effettuare il versamento diretto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni integrative di cui al primo comma in ragione del 40 per cento entro il 30 dicembre 1983 e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di febbraio e giugno 1984, ovvero in unica soluzione entro il 30 dicembre 1983, con la riduzione, in quest'ultimo caso, del 5 per cento dell'importo delle imposte dovute.

Nel caso in cui gli eredi optino per il pagamento dilazionato fino a diciotto mesi delle imposte dovute, i versamenti devono essere eseguiti in cinque rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, nel mese di dicembre 1983 e nei mesi di febbraio, giugno, settembre e dicembre 1984. Salvo quanto previsto nei precedenti commi, si applicano le disposizioni del precedente art. 4 e il coefficiente 18,35 per cento indicato nel quarto comma di tale articolo è sostituito dal coefficiente 21,31 per cento.

Art. 6.

Ai fini della concessione dell'amnistia prevista dall'art. 2 secondo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1983, n. 43, per il reato di cui alla lettera *c*) del terzo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'importo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare delle ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria con riferimento ai nomi fittizi o comunque diversi da quelli veri deve essere indicato separatamente nella dichiarazione integrativa di cui all'art. 1, e deve essere versato fra il 10 e il 30 giugno 1983, in unica soluzione e senza riduzione del 5 per cento del relativo ammontare, cumulativamente alle altre somme da versare a titolo di imposte se dovute, all'esattoria o alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato a seconda della natura delle ritenute cui detto importo del 20 per cento si riferisce, con i criteri di cui al primo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Per i reati previsti dal numero 3, secondo comma, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1983, n. 43, l'importo delle ritenute relative ai reati stessi, compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa, deve essere quantitativamente specificato nelle annotazioni del modello di dichiarazione integrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1983

Il Ministro: FORTE

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2-TER DEL DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1982, N. 916, AGGIUNTO DALLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1983, N. 27, CONCERNENTE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENDENZE TRIBUTARIE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA — ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DI QUELLE RELATIVE AI MODELLI 770 E 770/BIS

ISTRUZIONI COMUNI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AI MODELLI 770 E 770/BIS

La legge 12 febbraio 1983, n. 27, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, consente ai sostituti d'imposta tenuti all'applicazione delle ritenute alla fonte di cui al Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed ai conseguenti obblighi di versamento delle ritenute stesse e di presentazione delle relative dichiarazioni (modelli 770 e 770/bis) di presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate anche se con ritardo superiore ad un mese.

Va subito precisato che le predette dichiarazioni integrative non consentono mai la definizione automatica dei relativi periodi d'imposta e, pertanto, gli uffici delle imposte dirette, ricorrendone i presupposti, potranno procedere ad accertamenti successivi; ma anche in tali ipotesi, come sarà meglio chiarito in seguito, le dichiarazioni integrative presentate dai sostituti d'imposta faranno conseguire i benefici fiscali di cui alla legge suddetta.

Rientrano nell'ambito temporale di applicazione della disciplina agevolativa i periodi d'imposta relativamente ai quali le dichiarazioni dei sostituti d'imposta sono state o dovevano essere presentate entro la data del 31 luglio 1982, a condizione che per i periodi stessi non sia intervenuto accertamento definitivo.

Qualora anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa il sostituto d'imposta sia stato raggiunto da accertamento in rettifica o d'ufficio che non si sia reso definitivo, la definizione agevolata conseguibile in base alle disposizioni di cui alla citata legge n. 27 del 1983 comporta l'abbuono delle sanzioni amministrative previste dal Titolo V del citato D.P.R. n. 600 del 1973 e dal Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 a condizione che il sostituto d'imposta manifesti, attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa, la volontà di accettare gli importi o i maggiori importi delle ritenute accertate dall'ufficio; in difetto, la controversia proseguirà per la differenza non accettata, anche ai fini dell'applicazione delle richiamate sanzioni.

Qualora anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa il sostituto d'imposta non sia stato raggiunto da accertamento in rettifica o di ufficio, le sanzioni amministrative dianzi citate non si applicano se l'ammontare delle ritenute indicate nella dichiarazione integrativa resta definito per l'importo corrispondente a quello esposto nella dichiarazione integrativa stessa. Ne consegue che, relativamente alle ritenute o maggiori ritenute accertate in via definitiva dall'ufficio dopo l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, si applicheranno le predette sanzioni amministrative.

Pertanto, conseguenza del suddetto meccanismo di definizione è che le sanzioni amministrative previste per le ipotesi di omissione, incompletezza o infedeltà delle dichiarazioni modelli 770 e 770/bis e quelle per omesso versamento non trovano applicazione sempre che le ritenute restino definite nella misura indicata nella dichiarazione integrativa; in caso contrario, una volta sanata l'omissione a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa, trovano applicazione le sanzioni per infedele ed incompleta dichiarazione e per omesso versamento limitatamente alle maggiori ritenute definitivamente accertate.

L'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa sana altresì la tardività delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e le altre violazioni, anche formali, commesse dai sostituti nei periodi d'imposta per i quali è stata presentata la dichiarazione integrativa, sempreché, ovviamente, l'ammontare delle ritenute resti definito per l'importo corrispondente a quello indicato nella dichiarazione integrativa.

In ogni caso non sono dovuti interessi e soprattasse per le ritenute dovute in base alla presentazione della dichiarazione integrativa, fatta eccezione per gli interessi dipendenti dall'eventuale scelta di pagamento dilazionato delle ritenute stesse.

Qualora nella dichiarazione integrativa i sostituti d'imposta indichino somme o valori relativamente ai quali non sono state effettuate a suo tempo le ritenute alla fonte, il diritto di rivalsa, nei confronti dei percettori che dette somme o valori hanno riscosso, non può essere esercitato.

Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, offre ai sostituti di imposta la possibilità di beneficiare dell'amnistia per i reati tributari nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2 dello stesso decreto, mediante taluni adempimenti da osservare nella compilazione della dichiarazione integrativa e per i quali si rinvia ai chiarimenti in ordine alle "Modalità di compilazione dei prospetti di calcolo"

COME E QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Modello occorrente

La dichiarazione integrativa dev'essere redatta, a pena di nullità, su schede conformi ad uno dei due modelli uniti alle presenti istruzioni, a seconda che essa si riferisca a somme dichiarate con mod. 770 o con mod. 770/bis.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta sia tenuto a presentare entrambe tali dichiarazioni, si dovranno utilizzare schede conformi ai due modelli di dichiarazione integrativa dianzi specificati.

Il modello di dichiarazione è costituito da due esemplari, di cui uno "Originale per l'Ufficio delle Imposte dirette" e l'altro "Copia per l'elaborazione automatica" È altresì unito un esemplare di modello di dichiarazione integrativa per uso del contribuente, che si consiglia di compilare per primo come minuta.

Modalità di presentazione

I due esemplari per l'ufficio e per il servizio meccanografico, debitamente compilati, devono essere inseriti nell'apposita busta ed inviati, per raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette territorialmente competente. Sulla busta devono essere indicati i dati identificativi del dichiarante.

Ufficio competente a ricevere la dichiarazione integrativa

L'ufficio distrettuale delle imposte competente a ricevere la dichiarazione integrativa è quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del sostituto di imposta al momento della spedizione della dichiarazione integrativa stessa.

In caso di soggetto non più esistente, l'ufficio è quello al quale è stata presentata o doveva essere presentata l'ultima dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 e/o Mod. 770/bis).

I soggetti risultanti dalle fusioni possono spedire, oltre alla propria dichiarazione integrativa, anche quella dei soggetti preesistenti alla fusione per unione o incorporazione. In tal caso si dovranno spedire tante dichiarazioni integrative per quanti sono i soggetti interessati alla fusione e tali dichiarazioni vanno tutte indirizzate all'Ufficio distrettuale competente a ricevere la dichiarazione integrativa del soggetto risultante dalla fusione. Identico criterio si applica anche in caso di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovvero di trasformazione di una di queste ultime società in uno degli altri tipi indicati nell'art. 2200 del codice civile. In tutti gli altri casi di trasformazione deve essere invece presentata una unica dichiarazione integrativa per i periodi anteriori o posteriori alla trasformazione.

Termini di presentazione

La dichiarazione integrativa deve essere spedita fra il 10 e il 30 giugno 1983. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gli eredi dei sostituti d'imposta deceduti nel periodo compreso fra il 28 febbraio ed il 30 giugno 1983 possono presentare entro il 30 dicembre 1983 la dichiarazione inte-

grativa con riguardo alle imposte dovute dal dante causa.

CODICE DI SITUAZIONE TRIBUTARIA

La tabella indica le possibili situazioni tributarie relative alle dichiarazioni originarie; i corrispondenti codici dovranno essere indicati nella colonna 3 del "Quadro Riepilogativo" distintamente per ciascun periodo d'imposta.

SOSTITUTI D'IMPOSTA (MOD. 770)	Periodi di imposta	
	con accertamento	senza accertamento
Dichiarazione omessa	10	11
Dichiarazione presentata (infedele o incompleta)	12	13

SOSTITUTI D'IMPOSTA (MOD. 770/bis)	Periodi di imposta	
	con accertamento	senza accertamento
Dichiarazione omessa	20	21
Dichiarazione presentata (infedele o incompleta)	22	23

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AL MODELLO 770

COME INDICARE I DATI IDENTIFICATIVI

Il frontespizio della dichiarazione integrativa comprende tre riquadri per i dati identificativi del sostituto d'imposta destinati, il primo alle "Persone Fisiche" (imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni), il secondo ad "Altri Soggetti" (società, enti ed altre associazioni) ed il terzo al "Rappresentante o Erede" del sostituto.

Si raccomanda di riportare tutti i dati richiesti, in relazione alla qualità del soggetto, senza abbreviazioni e possibilmente in stampatello.

- **Numero di codice fiscale:** tale numero è formato da sedici caratteri alfanumerici per le persone fisiche e da undici cifre per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Esso va riportato nell'apposito spazio in modo corretto, ricavandolo dal documento attributivo del numero di codice fiscale.

- **Cognome e nome:** interessa le persone fisiche, ancorchè in posizione di rappresentante o erede del sostituto di imposta. Vanno indicati per esteso e senza abbreviazioni.

- **Denominazione:** interessa i soggetti diversi dalle persone fisiche. Va indicata quella risultante dall'atto costitutivo e va trascritta in maniera esatta e completa.

- **Domicilio fiscale:** per le persone fisiche questo dato è rappresentato dal comune di residenza risultante alla data di presentazione della dichiarazione integrativa. Vanno altresì indicati come elementi integrativi del domicilio fiscale la provincia, da indicare con la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico ed il codice di avviamento postale.

- **Sede legale:** interessa i soggetti diversi dalle persone fisiche. Va indicata quella risultante dall'atto costitutivo; in mancanza va indicata la sede amministrativa. I soggetti medesimi devono compilare la parte relativa al domicilio fiscale solo se il loro domicilio fiscale è sito in comune diverso da quello della sede legale.

- **Fusione:** in caso di fusione per unione o incorporazione deve essere sempre indicato il codice fiscale, la denominazione della società incorporante o derivante dalla fusione e l'anno in cui questa è avvenuta.

- **Rappresentante o Erede:** nel terzo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o ente ovvero all'erede del sostituto d'imposta, devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale della persona fisica rappresentante o erede.

Se trattasi di rappresentante della società o ente, ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione, è stato predisposto uno spazio con quattro codici: si dovrà barrare il codice 1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto, il codice 2 se curatore fallimentare, il codice 3 se liquidatore ed infine il codice 4 se si tratta di rappresentate nominato in Italia per società con sede all'estero. Inoltre, nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Gli eredi ed i legali rappresentanti di persone legalmente incapaci debbono indicare nel riquadro "Persone Fisiche" i dati della persona deceduta, fallita, incapace. Ai fini della individuazione della qualità del compilatore si dovrà indicare, nella casella "Codice stato", uno dei seguenti codici: "1", se trattasi di erede di sostituto d'imposta deceduto; "2", se trattasi di curatore fallimentare; "3" se trattasi di rappresentante legale di sostituto d'imposta incapace.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI PROSPETTI DI CALCOLO

Per la compilazione dei prospetti di calcolo si dovranno utilizzare esclusivamente quei prospetti contraddistinti dall'anno cui si riferisce il periodo d'imposta o i periodi di imposta per i quali viene richiesta la definizione in via agevolata, prospetti la cui impostazione riproduce quella già adottata nel modello di dichiarazione originaria - Mod. 770 -, con riferimento ai singoli quadri del modello stesso.

Gli importi debbono essere indicati integralmente, senza troncamenti o arrotondamenti, in quanto per la dichiarazione integrativa non si rende applicabile la norma di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, che riguarda soltanto le dichiarazioni originarie Mod. 770.

In ordine alle ulteriori modalità da osservare in sede di compilazione, si precisa quanto segue:

A) A colonna 2, in corrispondenza dei singoli spazi relativi ai tipi di reddito assoggettabili al prelievo alla fonte come descritti nella colonna 1, si dovrà indicare l'ammontare complessivo delle nuove somme o valori non dichiarati nel modello di dichiarazione originaria, quale ne sia stato il motivo (omessa, incompleta o infedele dichiarazione), relativamente ai quali si chiede la definizione agevolata. Si rammenta che per i periodi d'imposta già accertati la dichiarazione integrativa per somme inferiori a quelle accertate non comporta l'estinzione della controversia, in quanto quest'ultima prosegue, anche ai fini sanzionatori, per l'eccedenza rispetto agli importi dichiarati;

B) A colonna 3, sempre in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna 2, si dovrà indicare l'aliquota della ritenuta applicata, la quale deve essere quella vigente nel periodo d'imposta cui si riferiscono le nuove somme o valori oggetto di dichiarazione integrativa.

Peraltro, qualora con riferimento ai tipi di reddito contenuti nei vari riquadri della colonna 1 (corrispondenti, come già accennato, ai singoli quadri del Modello 770) debbano essere dichiarati somme o valori soggetti a ritenuta con pluralità di aliquote, ferma restando la determinazione dell'importo delle ritenute da indicare nella colonna 4 secondo le aliquote vigenti in ciascun periodo d'imposta, il sostituto dovrà indicare nella colonna 3 l'aliquota media ponderata delle ritenute applicate. Identica procedura dovrà essere seguita qualora nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione integrativa siano intervenute variazioni di aliquota nelle ritenute da applicare su un determinato tipo di reddito.

In pratica il sostituto d'imposta, per determinare l'aliquota media ponderata corrispondente a somme o valori indicati cumulativamente nella colonna 2, relativamente ai quali le ritenute da calcolare derivano dall'applicazione di aliquote differenti, dovrà effettuare il rapporto fra la somma dei prodotti percentuali delle diverse componenti (nuove somme o valori) per ciascuna aliquota applicata ed il totale delle stesse nuove somme o valori indicati in colonna 2.

Ad esempio, se in un determinato periodo d'imposta sono state corrisposte somme (1000, 2000 e 3000) assoggettate ad ali-

quote diverse (rispettivamente al 15, al 18 ed al 20 per cento), l'aliquota da indicare a colonna 3 si otterrà in base al seguente rapporto.

$$\frac{1000 \times 15\% + 2000 \times 18\% + 3000 \times 20\%}{1000 + 2000 + 3000} = 18{,}5$$

Pertanto, nell'esempio sopra riportato il sostituto d'imposta indicherà: nella colonna 2 l'importo di £ 6000 (1000 + 2000 + 3000); nella colonna 3 l'aliquota del 18,5%, calcolata in base al suesposto rapporto, mentre nella colonna 4, di cui si dirà appresso, l'ammontare delle ritenute, pari a £ 1.110 (150 + 360 + 600 pari, rispettivamente, al 15% di 1.000, al 18% di 2.000 e al 20% di 3.000).

L'indicazione da parte dei sostituto d'imposta dell'aliquota media ponderata viene richiesta nel modello di dichiarazione integrativa al fine di consentire all'ufficio delle imposte, in sede di liquidazione della dichiarazione integrativa stessa, un riscontro della esattezza dell'ammontare delle nuove ritenute dichiarate a colonna 4. Si precisa comunque che l'indicazione della suddetta aliquota media, mentre rende dovuti gli importi di ritenuta ad essa corrispondenti, non impedisce all'ufficio delle imposte di accertare, in sede di controllo, gli importi di ritenuta effettivamente dovuti in base alle aliquote proprie di ciascun tipo di reddito e, pertanto, resta confermato che i sostituti d'imposta dovranno calcolare analiticamente le nuove ritenute dovute, applicando dette aliquote proprie.

C) A colonna 4 si dovrà indicare, in corrispondenza delle somme o valori di cui alla colonna 2, l'ammontare delle nuove ritenute, determinate secondo i criteri precisati nella precedente lettera B).

D) La colonna 5 interessa quei sostituti d'imposta che hanno omesso di presentare per uno o più periodi d'imposta le dichiarazioni Modello 770 per le quali il termine di presentazione è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982, ma che relativamente alle somme e ai valori da dichiarare per i periodi d'imposta stessi hanno effettuato tempestivamente o tardivamente, ma comunque anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 27. e cioè entro il 14 febbraio 1983, il versamento delle relative ritenute.

Per i sostituti d'imposta che si trovano nelle predette condizioni-situazione che dovrebbe interessare una modesta percentuale di soggetti i versamenti delle ritenute così effettuati saranno considerati validi a condizione che venga da detti sostituti presentata, per i periodi d'imposta relativi, la dichiarazione integrativa con l'indicazione delle somme e valori a suo tempo non dichiarati e delle ritenute già versate.

A tal fine i predetti sostituti, per i periodi d'imposta che interessano ed in corrispondenza dei riquadri di reddito relativi, indicheranno nella colonna 2 le somme o i valori a suo tempo non dichiarati e alla colonna 5 l'ammontare delle ritenute già versate per dette somme o valori, provvedendo parimenti all'indicazione nella colonna 3 dell'aliquota media ponderata calcolata con i criteri esposti alla lettera B).

Qualora i predetti sostituti d'imposta debbano dichiarare nella dichiarazione integrativa, relativamente agli stessi tipi di reddito, importi aggiuntivi di somme o valori oltre quelli relativi alle ritenute in precedenza versate, nella colonna 2, sempre in corrispondenza dei riquadri di cui alla colonna 1, indicheranno l'ammontare complessivo delle somme o valori da dichiarare (comprensivo quindi dei predetti importi aggiuntivi), mentre nella colonna 4 indicheranno l'ammontare delle ritenute relative ai predetti importi aggiuntivi di somme o valori, calcolati secondo i criteri indicati nella precedente lettera C).

In quest'ultima ipotesi, pur essendo le ritenute da versare soltanto quelle indicate nella colonna 4 ai fini della liquidazione della dichiarazione integrativa da parte degli Uffici delle imposte, nella colonna 3 va parimenti indicata l'aliquota media con riferimento all'ammontare complessivo delle somme o valori indicati alla colonna 2 e all'ammontare delle ritenute indicate nelle colonne 4 e 5.

Per la documentazione delle ritenute da indicare a colonna 5 i sostituti d'imposta dovranno allegare alla dichiarazione integrativa le attestazioni dei versamenti, annotando in calce al "Quadro Riepilogativo" il numero delle attestazioni stesse.

E) Nelle colonne 6 e 7 si dovranno riportare gli ammontari delle nuove ritenute di cui alla colonna 4, distintamente per modalità di riscossione, indicando nella colonna 6 le ritenute che, ai sensi delle vigenti disposizioni, devono formare oggetto di versamento in esattoria e nella colonna 7 quelle che devono essere versate alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

A tal fine si chiarisce che per il versamento in esattoria o in tesoreria si deve avere riguardo alle disposizioni dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

F) Le colonne 8 e 9 interessano i sostituti d'imposta che, indipendentemente dalla definizione agevolata delle pendenze e delle controversie relative alle ipotesi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, abbiano commesso, in uno o più dei periodi d'imposta rientranti nella sfera applicativa della legge n. 27 del 12 febbraio 1973, il reato previsto dall'articolo 56, terzo comma, lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Più in generale, le sanzioni penali specificamente interessanti i sostituti d'imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale mod. 770 sono le seguenti:

a) arresto da tre mesi ad un anno nei confronti dei sostituti d'imposta che hanno omesso di presentare la dichiarazione originaria, sempreché l'ammontare complessivo delle somme non dichiarate superi l'importo di lire 200 milioni, (art. 56, secondo comma, del D.P.R. n. 600).

La stessa pena si applica, ricorrendo le stesse condizioni, nei confronti dei sostituti che hanno presentato una dichiarazione incompleta o infedele;

b) reclusione da sei mesi a cinque anni e multa da lire 200 mila a lire 2 milioni nei confronti dei sostituti d'imposta che, nella dichiarazione originaria, abbiano indicato nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri, in modo che ne risulti impedita od ostacolata l'identificazione degli effettivi percipienti (art. 56, terzo comma, lettera c), del D.P.R. n. 600);

c) reclusione da sei mesi a cinque anni e multa da lire 200 mila a lire 2 milioni nei confronti dei sostituti d'imposta i quali, nei certificati rilasciati ai sostituiti ai fini dello scomputo delle ritenute, abbiano indicato somme, al lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte (art. 56, terzo comma, lettera d) del D.P.R. n. 600);

d) multa da un quarto alla metà della somma non versata in caso di omessi versamenti di ritenute alla fonte per un ammontare complessivo superiore a 50 milioni di lire, ovvero in caso di singoli versamenti per ammontare superiore a 50 milioni di lire effettuati con un ritardo di oltre cinque giorni dalla scadenza (art. 92, terzo comma, del D.P.R. n. 602).

Per beneficiare dell'amnistia, prevista dall'art. 2 del D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, sono stati dettati i seguenti criteri:

aa) per il reato di cui alla precedente lettera a) l'amnistia si applica a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati dall'ufficio, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino l'ammontare di 200 milioni di lire;

bb) per il reato di cui alla precedente lettera b) l'amnistia si applica a condizione che il sostituto d'imposta assuma l'impegno a versare un importo non inferiore al 20% dell'ammontare delle ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria.

In base alle disposizioni dettate dall'articolo 6 del decreto ministeriale 26 marzo 1983 di approvazione dei modelli di dichiarazione integrativa detto importo deve essere indicato separatamente nel modello di dichiarazione; esso va evidenziato nelle colonne 8 e 9 a seconda che trattasi di ritenute il cui versamento deve essere eseguito in esattoria o in tesoreria;

cc) per il reato di cui alla precedente lettera c) l'amnistia si applica a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa e cioè, con riferimento al modello di dichiarazione integrativa del sostituti d'imposta, che detto importo sia sta-

to incluso fra le nuove ritenute di cui a colonna 4.

Al fine di consentire la verifica di detta condizione, i sostituti d'imposta dovranno specificare, nelle "annotazioni" in calce ai prospetti di calcolo, l'importo delle ritenute relativamente alle quali si chiede l'applicazione dell'amnistia, ripetendo l'intero importo indicato in colonna 4 se tutte le nuove ritenute attengono alla fattispecie di reato in esame o, in caso contrario, la parte dell'ammontare delle nuove ritenute indicato a colonna 4 riferibile alla fattispecie medesima;

dd) per il reato di cui alla precedente lettera d), prima ipotesi, l'amnistia si applica a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa. A tal fine il sostituto deve specificare, nelle "annotazioni" in calce ai prospetti di calcolo, l'importo delle ritenute relativamente alle quali chiede l'applicazione dell'amnistia, a simiglianza di quanto previsto nella precedente lettera cc).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RIEPILOGATIVO

Il quadro riepilogativo è destinato ad accogliere i risultati totali dei singoli prospetti di calcolo, i quali sono distinti per i periodi d'imposta, a partire dal 1974 fino a 1981.

Con riferimento alle istruzioni per la compilazione dei singoli prospetti interni, per la compilazione del quadro riepilogativo si chiarisce quanto segue:

— **nella colonna 1** sono elencati tutti i periodi d'imposta che rientrano nella sfera di applicazione della normativa agevolata e cioè i periodi dal 1974 al 1981;

— **nella colonna 2** deve essere indicato l'ufficio cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione originaria per il relativo periodo d'imposta;

— **nella colonna 3** va specificata la situazione tributaria propria del sostituto per ciascun periodo d'imposta, utilizzando il numero di codice relativo alla situazione stessa, come indicato nella apposita tabella riprodotta nella presente guida;

— **nella colonna 4,** in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 2 dei singoli prospetti di calcolo;

— **nella colonna 5,** in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 4 dei singoli prospetti di calcolo;

— **nella colonna 6,** in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 5 dei singoli prospetti di calcolo;

— **nella colonna 7,** in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 6 dei singoli prospetti di calcolo;

— **nella colonna 8,** in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 7 dei singoli prospetti di calcolo;

— **nella colonna 9,** in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 8 dei singoli prospetti di calcolo;

— **nella colonna 10,** in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 9 dei singoli prospetti di calcolo;

— **nella colonna 11,** destinata ad accogliere lo stato della controversia pendente, si dovrà indicare uno dei seguenti codici, a seconda del grado del contenzioso:

1, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di primo grado;

2, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di secondo grado;

3, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria Centrale;

4, se pende ricorso presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Corte d'Appello, Corte di Cassazione).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RIQUADRO "VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN ESATTORIA E/O IN TESORERIA"

Premesso che dev'essere in ogni caso barrata la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta (unica soluzione, tre rate, sei rate), il dichiarante dovrà inoltre specificare, in corrispondenza degli "Estremi del versamento" e per ciascuna delle diverse forme di versamento in concreto eseguite (in esattoria e/o in tesoreria), i seguenti dati:

— la data del versamento;

— la modalità di effettuazione del versamento di giugno 1983 ("1" versamento diretto in esattoria e/o in tesoreria; "2" versamento in conto corrente postale in esattoria e/o tesoreria);

— l'importo versato che, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 935, va arrotondato a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore.

Ai fini del versamento in esattoria o in tesoreria si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

Se si opta per il versamento in unica soluzione, lo stesso dev'essere eseguito nel periodo tra il 10 ed il 30 giugno 1983. In tal caso sulle somme da versare compete una riduzione pari al 5% delle somme dovute, per cui il versamento si ha per regolarmente eseguito se nel suddetto periodo si versa il 95% delle ritenute risultanti dalla sommatoria dei totali di colonna 7 ed 8 del Quadro Riepilogativo. Tale riduzione non compete sugli importi di cui alle colonne 9 e 10 del predetto Quadro, importi che vanno comunque versati in unica soluzione unitamente agli importi di cui alle predette colonne 7 e 8 da versarsi entro il mese di giugno 1983.

Se si opta per il versamento in tre rate, si dovrà versare, nel periodo compreso fra il 10 ed il 30 giugno 1983, un importo pari al 40% del totale di colonna 7 ed 8, cui vanno aggiunti gli eventuali importi di colonna 9 e 10 il cui versamento è prescritto in unica soluzione.

Il restante 60% dev'essere versato in due rate eguali, d'importo pari al 30% del totale di colonna 7 ed 8, con scadenza nei mesi di settembre (2ª rata) e di novembre (3ª rata) 1983.

Se il pagamento viene effettuato in sei rate, si rendono applicabili gli interessi previsti dal decreto ministeriale del 26 marzo 1983; pertanto, l'importo di ciascuna delle sei rate si ottiene moltiplicando gli importi delle ritenute indicate nelle colonne 7 ed 8 per il coefficiente 18,35 e dividendo per cento. Ciascuna delle sei rate va versata alle seguenti scadenze: la prima rata nel periodo compreso fra il 10 ed il 30 giugno 1983; le cinque successive entro i mesi di settembre e novembre 1983 e nei mesi di febbraio, giugno e dicembre 1984. Resta fermo il versamento in unica soluzione delle ritenute di cui alle colonne 9 e 10, unitamente all'importo della prima delle sei rate determinate con i criteri avanti chiariti.

La scelta delle modalità di versamento, da effettuarsi all'atto della presentazione della dichiarazione integrativa, è vincolante per il sostituto d'imposta e l'eventuale pagamento anticipato delle somme per le quali è stato chiesto il versamento in sei rate non dà diritto ad alcuna riduzione degli interessi come sopra calcolati.

Il mancato versamento delle rate alle scadenze stabilite comporta il recupero delle relative somme a mezzo di iscrizione a ruolo da parte degli uffici delle imposte, con applicazione dell'interesse annuo del 12% e della soprattassa del 50% da commisurarsi alla somma non versata. La soprattassa è ridotta al 10% se il versamento della rata è eseguito con ritardo non superiore ai 3 giorni.

Gli eredi dei sostituti d'imposta deceduti nel periodo compreso fra il 28 febbraio ed il 30 giugno 1983, per i quali è prevista una proroga di 6 mesi di tutti i termini pendenti alla data del decesso, devono effettuare il versamento alle scadenze sotto elencate, a seconda che venga prescelta una delle seguenti modalità di pagamento:

— **in unica soluzione;** si versa il 95% del totale delle colonne 7 e 8;

— **in tre rate:** si versa il 40% del totale delle colonne 7 e 8 entro il 30 dicembre 1983; si versano le due restanti rate, ciascuna d'importo pari al 30% del totale delle colonne 7 e 8, nei mesi di febbraio e di giugno 1984;

— **in diciotto mesi:** con pagamento in cinque rate per le quali sono dovuti gli interessi. L'importo di ciascuna delle cinque rate si ottiene moltiplicando gli importi delle

ritenute indicate nelle colonne 7 e 8 per il coefficiente 21,31 e dividendo per cento. Ciascuna delle cinque rate va versata alle seguenti scadenze: la prima rata entro il 30 dicembre 1983; le restanti quattro rate nel mesi di febbraio, giugno, settembre e dicembre 1984.

Nel caso in cui il versamento debba essere effettuato in esattoria, il sostituto d'imposta potrà utilizzare indifferentemente una delle seguenti distinte di versamento: Modello 6, 8 o 9 del Modul. F., Imposte, numero 506, 508 o 509 ovvero, se il pagamento viene effettuato a mezzo del servizio postale, uno dei seguenti bollettini di conto corrente: Modello 1, 3 o 4 del Modul. F., Imposte, numero 501, 503 o 504. In ogni caso la distinta o il bollettino devono essere integrati mediante apposizione del numero di codice esattoriale 1130, la cui "legenda" è "Ritenute alla fonte dovute in base a dichiarazione integrativa (legge 12 febbraio 1983, n. 27)".

Inoltre, tanto sulla distinta di versamento in esattoria quanto sul bollettino di conto corrente postale, il sostituto d'imposta dovrà specificare la modalità di versamento prescelta (in unica soluzione, in tre rate, in sei rate, ovvero in cinque rate per gli eredi dei sostituti d'imposta deceduti), quale risulta dalla presentata dichiarazione integrativa. In ipotesi di versamento frazionato il sostituto d'imposta dovrà specificare altresì a quale rata il versamento si riferisce.

Qualora il versamento debba essere effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in caso di pagamento eseguito direttamente allo sportello, deve essere utilizzata la distinta di versamento Mod. 124-Tesoro del Modul. 221, Tesoro, indicando, quale causale del versamento, quella già innanzi citata, e cioè: "Ritenute alla fonte dovute in base a dichiarazione integrativa (legge 12 febbraio 1983, n. 27)" e specificando che il versamento deve affluire al Capo VI, Cap. 1030, articolo 11. In caso di pagamento eseguito a mezzo del servizio postale, il sostituto d'imposta dovrà utilizzare l'apposito bollettino di conto corrente intestato alla tesoreria provinciale dello Stato avente sede nel capoluogo della provincia nella quale ricade il domicilio fiscale del sostituto medesimo, specificando nella sezione di destra del bollettino la causale del versamento, così come già illustrato con riferimento alla distinta, e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette cui è diretta la dichiarazione integrativa. Nella parte sottostante della stessa sezione destra del bollettino, là dove è prestampata la dicitura "Imputazione", si dovranno specificare altresì il Capo, il Capitolo e l'articolo di bilancio, così come sopra indicato con riferimento alle modalità di compilazione della distinta di versamento in tesoreria.

Si rammenta che, limitatamente ai soli versamenti da effettuare in esattoria, ove il sostituto d'imposta si avvalga del servizio postale, il versamento dovrà essere eseguito con un anticipo di sei giorni rispetto al termine previsto per il pagamento allo sportello esattoriale.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AL MODELLO 770/bis

COME INDICARE I DATI IDENTIFICATIVI

Il frontespizio della dichiarazione comprende due quadri per i dati identificativi, destinati il primo ai dati relativi alla società o ente ed il secondo ai dati relativi al rappresentante.

Si raccomanda di riportare tutti i dati richiesti indicando esattamente e chiaramente il numero di codice fiscale.

— **Numero di codice fiscale.** - Il codice fiscale è formato da undici cifre che vanno riportate correttamente nell'apposito spazio.

— **Denominazione.** - Deve essere indicata la denominazione risultante dall'atto costitutivo, trascrivendola in maniera esatta e completa.

— **Sede legale e domicilio fiscale.** - Deve essere indicata la sede legale precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, e il codice di avviamento postale.

I dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati solo dalle società o enti che hanno il domicilio fiscale in comune diverso da quello della sede legale.

— **Casi di fusione.** - In caso di fusione od incorporazione deve essere sempre indicato il codice fiscale, la denominazione della società incorporante o derivante da fusione e l'anno in cui è avvenuta la modificazione.

Dati relativi al rappresentante. - Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale della persona fisica rappresentante; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con quattro codici: si dovrà barrare il codice 1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto, il codice 2 se curatore fallimentare, il codice 3 se liquidatore ed infine il codice 4 se si tratta di rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero.

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI PROSPETTI DI CALCOLO

Per la compilazione dei prospetti di calcolo si dovranno utilizzare esclusivamente i prospetti contraddistinti dall'anno dell'esercizio sociale cui si riferisce il periodo d'imposta o i periodi d'imposta per i quali viene richiesta la definizione in via agevolata, prospetti la cui impostazione riproduce quella già adottata nell'originario modello di dichiarazione 770 bis.

Gli importi debbono essere indicati integralmente, senza troncamenti o arrotondamenti in quanto per la dichiarazione integrativa non si rende applicabile l'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, che riguarda soltanto le dichiarazioni originarie Mod. 770/bis.

In ordine alle ulteriori modalità da osservare in sede di compilazione, si precisa quanto segue:

A) a colonna 2, in corrispondenza dei singoli spazi relativi ai tipi di reddito assoggettabili al prelievo alla fonte come descritti nella colonna 1, si dovrà indicare l'ammontare complessivo delle nuove somme o dei valori non dichiarati nel modello di dichiarazione originaria, quale che ne sia stato il motivo (omessa, incompleta o infedele dichiarazione), relativamente ai quali si chiede la definizione agevolata. Si rammenta che per i periodi d'imposta già accertati la dichiarazione integrativa per somme inferiori a quelle accertate non comporta l'estinzione della controversia in quanto quest'ultima prosegue, anche ai fini sanzionatori, per l'eccedenza rispetto agli imponibili dichiarati;

B) a colonna 3, sempre in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna 2, si dovrà indicare l'aliquota della ritenuta applicata, la quale dev'essere quella vigente nel periodo d'imposta cui si riferiscono le nuove somme o valori oggetto di dichiarazione integrativa. Peraltro, qualora con riferimento ai tipi di reddito contenuti nei vari riquadri della colonna 1 (corrispondenti, come già accennato, ai singoli prospetti del Mod. 770/bis) debbano essere dichiarati somme o valori soggetti a ritenuta con pluralità di aliquote, ferma restando la determinazione dell'importo delle ritenute da indicare nella colonna 4 secondo le aliquote vigenti in ciascun periodo d'imposta, il sostituto dovrà indicare nella colonna 3 l'aliquota media ponderata delle ritenute applicate. Identica procedura dovrà essere seguita qualora nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione integrativa siano intervenute variazioni di aliquota nelle ritenute da applicare su un determinato tipo di reddito.

In pratica, il sostituto d'imposta per determinare l'aliquota media ponderata corrispondente a somme o valori indicati cumulativamente nella colonna 2, relativamente ai quali le ritenute da calcolare derivano dall'applicazione di aliquote differenti,

dovrà effettuare il rapporto fra la somma dei prodotti percentuali delle diverse componenti (nuove somme o valori) per ciascuna aliquota applicata ed il totale delle stesse nuove somme o valori indicati in colonna 2.

Ad esempio, se in un determinato periodo d'imposta sono state corrisposte somme (1000, 2000 e 3000) assoggettate ad aliquote diverse (rispettivamente al 15, al 18, ed al 20 per cento), l'aliquota da indicare a colonna 3 si otterrà in base al seguente rapporto:

$$\frac{1000 \times 15\% + 2000 \times 18\% + 3000 \times 20\%}{1000 + 2000 + 3000} = 18{,}5$$

Pertanto, nell'esempio sopra riportato il sostituto d'imposta indicherà nella colonna 2 l'importo di lire 6000 (1000 + 2000 + 3000); nella colonna 3 l'aliquota del 18,5%, calcolata in base al suesposto rapporto, mentre nella colonna 4, di cui si dirà appresso, l'ammontare delle ritenute, pari a lire 1.110 (150 + 360 + 600, che costituiscono, rispettivamente, il 15% di 1.000, il 18% di 2.000 ed il 20% di 3.000).

L'indicazione da parte del sostituto d'imposta dell'aliquota media ponderata viene richiesta nel modello di dichiarazione integrativa al fine di consentire all'ufficio delle imposte, in sede di liquidazione della dichiarazione integrativa stessa, un riscontro della esattezza dell'ammontare delle nuove ritenute dichiarate nella colonna 4. Si precisa comunque che l'indicazione della suddetta aliquota media, mentre rende dovuti gli importi di ritenuta ad essa corrispondenti, non impedisce all'ufficio delle imposte di accertare, in sede di controllo, gli importi di ritenuta effettivamente dovuti in base alle aliquote proprie di ciascun tipo di reddito e, pertanto, resta confermato che i sostituti d'imposta dovranno calcolare analiticamente le nuove ritenute dovute, applicando dette aliquote proprie.

C) A colonna 4 dovrà essere indicato, in relazione alle somme o valori dichiarati nella colonna 2, l'ammontare delle nuove ritenute determinate secondo le aliquote vigenti per ciascun tipo di reddito nei vari periodi d'imposta.

In pratica l'ammontare delle nuove ritenute, calcolate secondo le aliquote vigenti nei vari periodi d'imposta, con riferimento all'esempio esposto nel precedente punto B), sarà pari a L. 1.110, corrispondente all'aliquota media ponderata del 18,5%.

D) La colonna 5 interessa quei sostituti d'imposta che hanno omesso di presentare per uno o più periodi d'imposta le dichiarazioni Modello 770/bis per le quali il termine di presentazione è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982, ma che relativamente alle somme e ai valori da dichiarare per i periodi d'imposta stessi hanno effettuato tempestivamente o tardivamente, ma comunque anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 27 e cioè entro il 14 febbraio 1983, il versamento delle relative ritenute.

Per i sostituti d'imposta che si trovano nelle predette condizioni-situazione che dovrebbe interessare una modesta percentuale di soggetti - i versamenti delle ritenute così effettuati saranno considerati validi a condizione che venga da detti sostituti presentata, per i periodi d'imposta relativi, la dichiarazione integrativa con l'indicazione delle somme e valori a suo tempo non dichiarati e delle ritenute già versate.

— A tal fine i predetti sostituti, per i periodi d'imposta che interessano ed in corrispondenza dei riquadri di reddito relativi, indicheranno nella colonna 2 le somme o i valori a suo tempo non dichiarati e alla colonna 5 l'ammontare delle ritenute già versate per dette somme o valori, provvedendo parimenti all'indicazione nella colonna 3 dell'aliquota media ponderata calcolata con i criteri esposti alla lettera B).

Qualora i predetti sostituti d'imposta debbano dichiarare nella dichiarazione integrativa, relativamente agli stessi tipi di reddito, importi aggiuntivi di somme o valori oltre quelli relativi alle ritenute in precedenza versate, nella colonna 2, sempre in corrispondenza dei riquadri di cui alla colonna 1, indicheranno l'ammontare complessivo delle somme o valori da dichiarare (comprensivo quindi dei predetti importi aggiuntivi), mentre nella colonna 4 indicheranno l'ammontare delle ritenute relative ai predetti importi aggiuntivi di somme o valori, calcolati secondo i criteri indicati nella precedente lettera C). In quest'ultima ipotesi, pur essendo le ritenute da versare soltanto quelle indicate nella colonna 4 ai fini della liquidazione della dichiarazione integrativa da parte degli Uffici delle imposte, nella colonna 3 va parimenti indicata l'aliquota media ponderata calcolata con i criteri esposti alla lettera B) e con riferimento all'ammontare complessivo delle somme o valori indicati alla colonna 2 e all'ammontare delle ritenute indicate nelle colonne 4 e 5.

Per la documentazione delle ritenute da indicare a colonna 5 i sostituti d'imposta dovranno allegare alla dichiarazione integrativa le attestazioni dei versamenti, annotando in calce al "Quadro Riepilogativo" il numero delle attestazioni stesse.

E) Nella colonna 6 si dovranno riportare gli ammontari delle nuove ritenute di cui alla colonna 4.

F) Come già anticipato nelle indicazioni di carattere generale, il D.P.R. n. 43 del 1983 prevede per i sostituti d'imposta la possibilità di beneficiare dell'amministia per i reati tributari nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2 dello stesso decreto, a condizione che gli interessati osservino taluni adempimenti in sede di compilazione della dichiarazione integrativa. L'amnistia interessa i sostituti che abbiano commesso, in uno o più dei periodi d'imposta rientranti nella sfera applicativa della legge n. 27 del 12 febbraio 1983, taluni dei reati previsti dall'art. 56 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonchè il reato previsto dall'art. 92, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Le sanzioni penali specificamente interessanti i sostituti d'imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Mod. 770/bis - la quale, com'è noto, non comporta indicazione nominativa dei percipienti le somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte - sono le seguenti:

a) arresto da tre mesi ad un anno nei confronti dei sostituti d'imposta che hanno omesso di presentare la dichiarazione originaria, semprechè l'ammontare complessivo delle somme non dichiarate superi l'importo di lire 200 milioni (art. 56, secondo comma, del D.P.R. n. 600).

La stessa pena si applica, ricorrendo le stesse condizioni, nei confronti dei sostituti che hanno presentato una dichiarazione incompleta o infedele;

b) multa da un quarto alla metà della somma non versata in caso di omessi versamenti di ritenute alla fonte per un ammontare complessivo superiore a 50 milioni di lire ovvero in caso di singoli versamenti per ammontare superiore a 50 milioni di lire effettuati con un ritardo di oltre cinque giorni dalla scadenza (art. 92, terzo comma, del D.P.R. n. 602).

Per beneficiare dell'amnistia, prevista dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 43 del 1983, trovano applicazione le seguenti modalità:

aa) Per il reato di cui alla precedente lettera a) l'amnistia si applica a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati dall'ufficio, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino l'ammontare di 200 milioni di lire;

bb) Per il reato di cui alla precedente lettera b), prima ipotesi, l'amnistia si applica a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa e cioè, con riferimento al modello di dichiarazione integrativa dei sostituti d'imposta, che detto importo sia stato incluso fra le nuove ritenute di cui alla colonna 4. Al fine di consentire la verifica di detta condizione, i sostituti d'imposta dovranno specificare, nelle "annotazioni" in calce ai prospetti di calcolo, l'importo delle ritenute relativamente alle quali si chiede l'applicazione dell'amnistia, ripetendo l'intero importo indicato in colonna 4 se tutte le nuove ritenute attengono alla fattispecie di reato in esame, o, in caso contrario, la parte dell'ammontare delle nuove ritenute indicato a colonna 4 riferibile alla fattispecie medesima.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RIEPILOGATIVO

Il quadro riepilogativo è destinato ad accogliere i risultati totali dei singoli prospetti di calcolo, i quali sono distinti per periodi d'imposta, a partire dal 1974 e fino al 1981, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione sia scaduto anteriormente al 1° agosto 1982.

Con riferimento alle istruzioni per la compilazione dei singoli prospetti interni, per la compilazione del quadro riepilogativo si chiarisce quanto segue:

— **nella colonna 1** sono elencati tutti i periodi d'imposta che rientrano nella sfera di applicazione della normativa agevolata e cioè i periodi dal 1974 al 1981; quando il periodo di imposta non coincide con l'anno solare, si avrà cura di apportare le necessarie specificazioni, inserendo il rateo 1974 dell'esercizio 1973/74 (che costituisce autonomo periodo d'imposta) ed eventualmente il periodo d'imposta 1981/1982 per il quale il termine della dichiarazione sia scaduto anteriormente al 1° agosto 1982. I periodi d'imposta sono rilevabili, quando presentata, dalla dichiarazione Mod. 760 cui è correlata la presentazione della dichiarazione Mod. 770/bis;

— **nella colonna 2** deve essere indicato l'ufficio cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione originaria per il relativo periodo d'imposta;

— **nella colonna 3** va specificata la situazione tributaria propria del sostituto per ciascun periodo d'imposta, utilizzando il numero di codice relativo alla situazione stessa, come indicato nella apposita tabella riprodotta nella presente guida;

— **nella colonna 4,** in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 2 dei singoli prospetti di calcolo;

— **nella colonna 5,** in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 4 dei singoli prospetti di calcolo;

— **nella colonna 6,** in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 5 dei singoli prospetti di calcolo;

— **nella colonna 7,** in corrispondenza di ciascun periodo d'imposta, va riportato il totale di colonna 6 dei singoli prospetti di calcolo;

— **nella colonna 8,** destinata ad accogliere lo stato della controversia pendente, si dovrà indicare uno dei seguenti codici, a seconda del grado del contenzioso;

1, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di primo grado;

2, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria di secondo grado;

3, se pende ricorso presso la Commissione Tributaria Centrale;

4, se pende ricorso presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Corte d'Appello, Corte di Cassazione).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RIQUADRO "VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN TESORERIA"

Premesso che dev'essere in ogni caso barrata la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta (unica soluzione, tre rate, sei rate), il dichiarante dovrà inoltre specificare, in corrispondenza degli "Estremi del versamento", i seguenti dati:

— la data del versamento;

— la modalità di effettuazione del versamento di giugno 1983 ("1" versamento diretto in tesoreria; "2" versamento in conto corrente postale in tesoreria);

— l'importo versato che, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 935, va arrotondato a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 e per eccesso se è superiore.

Ai fini del versamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa. Per effetto delle modifiche apportate con legge 1° dicembre 1981, n. 692 a detto articolo, tutte le ritenute relative agli importi dichiarati nel modello 770/bis vanno versate alle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

Se si opta per il versamento in unica soluzione, lo stesso dev'essere eseguito nel periodo compreso tra il 10 ed il 30 giugno 1983. In tal caso sulle somme da versare compete una riduzione pari al 5% delle somme dovute, per cui il versamento si ha per regolarmente eseguito se nel suddetto periodo si versa il 95% delle ritenute risultanti del totale di colonna 7 del Quadro Riepilogativo.

Se si opta per il versamento in tre rate, si dovrà versare, nel periodo compreso fra il 10 ed il 30 giugno 1983, un importo pari al 40% del totale di colonna 7; il restante 60% dev'essere versato in due rate eguali, d'importo pari al 30% del totale di colonna 7, con scadenza nei mesi di settembre (2ª rata) e di novembre (3ª rata) 1983.

Se il pagamento viene effettuato in sei rate, si rendono applicabili gli interessi previsti dal decreto ministeriale del 26 marzo 1983; pertanto, l'importo di ciascuna delle sei rate si ottiene moltiplicando gli importi delle ritenute indicate nella colonna 7 per il coefficiente 18,35 e dividendo per cento. Ciascuna delle sei rate va versata alle seguenti scadenze: la prima rata nel periodo compreso fra il 10 ed il 30 giugno 1983 e le cinque successive entro i mesi di settembre e novembre 1983 e nei mesi di febbraio, giugno e dicembre 1984.

La scelta delle modalità di versamento, da effettuare all'atto della presentazione della dichiarazione integrativa, è vincolante per il sostituto d'imposta e l'eventuale pagamento anticipato delle somme per le quali è stato chiesto il versamento in sei rate non dà diritto ad alcuna riduzione degli interessi come sopra calcolati.

Il mancato versamento delle rate alle scadenze stabilite comporta il recupero delle relative somme a mezzo di iscrizione a ruolo da parte degli uffici delle imposte, con applicazione dell'interesse annuo del 12% e della sopratassa del 50% da commisurarsi alla somma non versata. La soprattassa è ridotta al 10% se il versamento della rata è eseguito con ritardo non superiore ai tre giorni.

In caso di pagamento eseguito direttamente allo sportello delle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato deve essere utilizzata la distinta di versamento modello 124 - Tesoro del Modul. 221, Tesoro, indicando, quale causale del versamento: "Ritenute alla fonte dovute in base a dichiarazione integrativa (legge 12 febbraio 1983, n. 27)" e specificando che il versamento deve affluire al Capo VI Cap. 1030, articolo 11.

In caso di pagamento eseguito a mezzo del servizio postale, il sostituto d'imposta dovrà utilizzare l'apposito bollettino di conto corrente intestato alla tesoreria provinciale dello Stato avente sede nel capoluogo della provincia nella quale ricade il domicilio fiscale del sostituto medesimo, specificando nella sezione di destra del bollettino la causale del versamento, così come già illustrato con riferimento alla distinta, e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette cui è diretta la dichiarazione integrativa. Nella parte sottostante della stessa sezione destra del bollettino, là dove è prestampata la dicitura "Imputazione", si dovrà specificare altresì il capitolo e l'articolo di bilancio sopra riportati.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione integrativa dei sostituti d'imposta

relativa a somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte (che dovevano essere dichiarati con **MOD. 770**)

PERSONE FISICHE (Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni)

DATI IDENTIFICATIVI	Numero di codice fiscale	Cognome	Nome
	Sesso / Data di nascita giorno mese anno	Comune di nascita	Prov (sigla)
DATI DI RESIDENZA	Comune di residenza / Prov. (sigla)	Via e numero civico	CAP.

ALTRI SOGGETTI (art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 e art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)

Numero di codice fiscale		Denominazione	
Sede Legale	Comune / Prov. (sigla)	Via e numero civico	CAP
Domicilio Fiscale	Comune / Prov. (sigla)	Via e numero civico	CAP

IN CASO DI FUSIONE INDICARE NELLE APPOSITE CASELLE IL CODICE FISCALE, LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DA FUSIONE E L'ANNO IN CUI ESSA È AVVENUTA

Anno | Numero di codice fiscale

Denominazione

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE O EREDE

DATI IDENTIFICATIVI	Numero di codice fiscale	Cognome	Nome	
	Sesso / Data di nascita giorno mese anno	Comune di nascita / Prov. (sigla)	Codice carica ① ② ③ ④	Codice stato
DATI DI RESIDENZA	Comune di residenza / Prov. (sigla)	Via e numero civico	CAP.	

QUADRO RIEPILOGATIVO

Anno di imposta 1	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA 2	CODICE SITUAZIONE TRIBUTARIA 3	NUOVE SOMME O VALORI 4	NUOVE RITENUTE 5	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 6	RITENUTE DA VERSARE IN ESATTORIA 7	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 8	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN ESATTORIA 9	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN TESORERIA 10	Grado contenzioso 11
1974										
1975										
1976										
1977										
1978										
1979										
1980										
1981										
TOTALE IMPOSTA (sommare gli importi di colonna 7, 8, 9 e 10)										

Si allegano n. ..... attestazioni di versamento di ritenute originariamente non dichiarate

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN ESATTORIA E/O IN TESORERIA (barrare la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta)

☐ versamento in unica soluzione ☐ versamento in tre rate ☐ versamento in sei rate

ESTREMI DEL VERSAMENTO		Data del versamento	Modalità di effettuazione del versamento	Importo
	IN ESATTORIA			.000
	IN TESORERIA			.000

Prospetti di calcolo per la compilazione del quadro riepilogativo

ANNO D'IMPOSTA 1974

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN ESATTORIA 6	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 7	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN ESATTORIA 8	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN TESORERIA 9
A - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati								
B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente								
C - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente								
D - Redditi di lavoro autonomo								
E - Redditi di capitale								
F - Interessi ed altri redditi di capitale								
G - Utili distribuiti								
G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1974								
TOTALI								

ANNO D'IMPOSTA 1974

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN ESATTORIA 6	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 7	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN ESATTORIA 8	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN TESORERIA 9
A - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati								
B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente								
C - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente								
D - Redditi di lavoro autonomo								
E - Redditi di capitale								
F - Interessi ed altri redditi di capitale								
G - Utili distribuiti								
G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1974								
TOTALI								

ANNO D'IMPOSTA 1976

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN ESATTORIA 6	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 7	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN ESATTORIA 8	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN TESORERIA 9
A - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati								
B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente								
C - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente								
D - Redditi di lavoro autonomo								
E - Redditi di capitale								
F - Interessi ed altri redditi di capitale								
G - Utili distribuiti								
G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1976								
TOTALI								

ANNO D'IMPOSTA 1979

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN ESATTORIA 6	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 7	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN ESATTORIA 8	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN TESORERIA 9
A - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati								
B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente								
C - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente								
D - Redditi di lavoro autonomo								
E - Redditi di capitale								
F - Interessi ed altri redditi di capitale								
G - Utili distribuiti								
G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1979								
TOTALI								

ANNO D'IMPOSTA 1978

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN ESATTORIA 6	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 7	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN ESATTORIA 8	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN TESORERIA 9
A - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati								
B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente								
C - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente								
D - Redditi di lavoro autonomo								
E - Redditi di capitale								
F - Interessi ed altri redditi di capitale								
G - Utili distribuiti								
G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1978								
TOTALI								

ANNO D'IMPOSTA 1979

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN ESATTORIA 6	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 7	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN ESATTORIA 8	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN TESORERIA 9
A - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati								
B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente								
C - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente								
D - Redditi di lavoro autonomo								
E - Redditi di capitale								
F - Interessi ed altri redditi di capitale								
G - Utili distribuiti								
G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1979								
TOTALI								

ANNO D'IMPOSTA 1980

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN ESATTORIA 6	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 7	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN ESATTORIA 8	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN TESORERIA 9
A - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati								
B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente								
C - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente								
D - Redditi di lavoro autonomo								
E - Redditi di capitale								
F - Interessi ed altri redditi di capitale								
G - Utili distribuiti								
G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1980								
TOTALI								

ANNO D'IMPOSTA 1981

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN ESATTORIA 6	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 7	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN ESATTORIA 8	IMPORTO AMNISTIA DA VERSARE IN TESORERIA 9
A - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati								
B - Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente								
C - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente								
D - Redditi di lavoro autonomo								
E - Redditi di capitale								
F - Interessi ed altri redditi di capitale								
G - Utili distribuiti								
G1 - Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1981								
TOTALI								

ANNOTAZIONI

Data

Firma

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

MINISTERO DELLE FINANZE

dichiarazione integrativa dei sostituti d'imposta

relativa agli interessi ed altri redditi di capitale (che dovevano essere dichiarati con **MOD. 770 bis**)

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

Numero di codice fiscale		Denominazione			
Sede Legale	Comune	Prov. (sigla)	Via e numero civico		CAP
Domicilio Fiscale	Comune	Prov. (sigla)	Via e numero civico		CAP
IN CASO DI FUSIONE INDICARE NELLE APPOSITE CASELLE IL CODICE FISCALE, LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DA FUSIONE E L'ANNO IN CUI ESSA È AVVENUTA		Anno	Numero di codice fiscale		
		Denominazione			

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI	Numero di codice fiscale		Cognome		Nome	
	Sesso	Data di nascita giorno mese anno	Comune di nascita		Prov. (sigla)	Codice carica ① ② ③ ④
DATI DI RESIDENZA	Comune di residenza	Prov. (sigla)	Via e numero civico			CAP.

QUADRO RIEPILOGATIVO

PERIODO DI IMPOSTA 1	UFFICIO CUI È STATA O DOVEVA ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA 2	CODICE SITUAZIONE TRIBUTARIA 3	NUOVE SOMME O VALORI 4	NUOVE RITENUTE 5	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 6	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 7	Grado del contenzioso 8
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
TOTALE IMPOSTA (sommare gli importi di colonna 7)							

Si allegano n. ..... attestazioni di versamento di ritenute originariamente non dichiarate

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN TESORERIA (barrare la casella relativa alla modalità di pagamento prescelta)

☐ versamento in unica soluzione ☐ versamento in tre rate ☐ versamento in sei rate

ESTREMI DEL VERSAMENTO	Data del versamento	Modalità di effettuazione del versamento	Importo .000

Prospetti di calcolo per la compilazione del quadro riepilogativo

ANNO D'IMPOSTA 1974 o PERIODO D'IMPOSTA MM AA MM AA

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 6
A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari					
B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari					
C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative					
D - Interessi, premi, altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti					
E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti					
F - Premi e vincite					
TOTALI					

ANNO D'IMPOSTA 1975 o PERIODO D'IMPOSTA MM AA MM AA

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 6
A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari					
B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari					
C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative					
D - Interessi, premi, altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti					
E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti					
F - Premi e vincite					
TOTALI					

ANNO D'IMPOSTA 1976 o PERIODO D'IMPOSTA MM AA MM AA

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 6
A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari					
B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari					
C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative					
D - Interessi, premi, altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti					
E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti					
F - Premi e vincite					
TOTALI					

ANNO D'IMPOSTA 1977 o PERIODO D'IMPOSTA MM AA MM AA

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 6
A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari					
B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari					
C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative					
D - Interessi, premi, altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti					
E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti					
F - Premi e vincite					
TOTALI					

ANNO D'IMPOSTA 1978 o PERIODO D'IMPOSTA MM AA MM AA

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 6
A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari					
B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari					
C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative					
D - Interessi, premi, altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti					
E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti					
F - Premi e vincite					
TOTALI					

ANNO D'IMPOSTA 1979 o PERIODO D'IMPOSTA MM AA MM AA

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 6
A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari					
B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari					
C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative					
D - Interessi, premi, altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti					
E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti					
F - Premi e vincite					
TOTALI					

ANNO D'IMPOSTA 1980 o PERIODO D'IMPOSTA MM AA MM AA

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 6
A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari					
B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari					
C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative					
D - Interessi, premi, altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti					
E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti					
F - Premi e vincite					
TOTALI					

ANNO D'IMPOSTA 1981 o PERIODO D'IMPOSTA MM AA MM AA

QUADRO 1	NUOVE SOMME O VALORI 2	ALIQUOTA APPLICATA 3	NUOVE RITENUTE 4	RITENUTE VERSATE E NON DICHIARATE 5	RITENUTE DA VERSARE IN TESORERIA 6
A - Interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari					
B - Interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari					
C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative					
D - Interessi, premi, altri frutti di titoli obbligazionari e similari, depositi, cc. bancari corrisposti per conto di non residenti					
E - Altri interessi e redditi di capitale corrisposti a non residenti					
F - Premi e vincite					
TOTALI					

ANNOTAZIONI

Data ....

Firma ....

(2072)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(c. m. 411200831170) (4651060/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. **L. 1.000**